



Camera di Commercio
Ferrara

Allegato 1) alla deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 25 luglio 2014

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Funzioni del Consiglio
- Articolo 3 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 4 - Insediamento del Consiglio
- Articolo 5 - Elezione del Presidente
- Articolo 6 - Elezione della Giunta
- Articolo 7 - Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio camerale
- Articolo 8 - Segretario del Consiglio camerale
- Articolo 9 - Riunioni del Consiglio
- Articolo 10 – Convocazione del Consiglio
- Articolo 11 – Deposito di atti e documenti
- Articolo 12 – Numero legale
- Articolo 13 – Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute
- Articolo 14 – Verbale di seduta
- Articolo 15 – Comunicazioni del Presidente
- Articolo 16 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
- Articolo 17 – Ordine degli interventi
- Articolo 18 – Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva
- Articolo 19 – Votazione palese
- Articolo 20 – Votazione per appello nominale
- Articolo 21 - Votazione per scrutinio segreto
- Articolo 22 - Dichiarazione di voto
- Articolo 23 - Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni
- Articolo 24 – Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Articolo 25 – Rappresentanza del Consiglio in occasione di eventi pubblici
- Articolo 26 - Commissioni consiliari
- Articolo 27 – Modifiche al regolamento
- Articolo 28 – Norma di rinvio
- Articolo 29 - Entrata in vigore



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio della Camera di Commercio di Ferrara.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato anche su proposta della Giunta.

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio

1. Le modalità di elezione, la composizione e le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla Legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010 (d'ora innanzi indicata come Legge), dai relativi regolamenti di attuazione (D.M. nn. 155/2011 e 156/2011) e dallo Statuto della Camera di Commercio di Ferrara (d'ora innanzi indicato come Statuto).
2. I diritti e i doveri dei consiglieri sono disciplinati dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio esercita le proprie funzioni quando sono in carica almeno i 2/3 dei consiglieri.

Articolo 3 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità economica della provincia di Ferrara ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri devono osservare gli obblighi di condotta contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e nel codice di comportamento integrato della dirigenza e del personale della Camera di commercio di Ferrara.
3. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal presente Regolamento ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio.
4. I consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni e al fine di svolgere utilmente il loro mandato, hanno il diritto di assumere informazioni, di prendere visione ed ottenere copie di atti, provvedimenti e documenti della Camera di commercio nonché degli enti camerali, qualora siano utili e pertinenti rispetto all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto della normativa sulla privacy e dei limiti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Tali richieste saranno prevalentemente assolve con modalità telematiche e non dovranno intralciare il lavoro degli uffici.
5. I consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. I consiglieri devono informare il Presidente – il quale è tenuto a riferirne al Consiglio nella prima riunione utile - delle eventuali situazioni di incompatibilità e/o di decadenza sussistenti e/o sopravvenute. Dopo la comunicazione del Presidente al Consiglio, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.
7. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura deliberata dal Consiglio stesso, secondo le previsioni normative.

Articolo 4 – Insediamento del Consiglio

1. La riunione di insediamento del Consiglio è fissata dal Presidente della Giunta regionale nel decreto di nomina del Consiglio stesso; il decreto viene pubblicato e comunicato ai consiglieri con le modalità di cui all'articolo 10 del D.M. n. 156/2011.
2. La riunione di insediamento e le successive riunioni necessarie per la nomina del Presidente sono presiedute dal componente del Consiglio più anziano di età o, in caso di componenti di pari età, dal consigliere espressione del settore economico più rappresentativo secondo i parametri stabiliti dalla Legge.

Articolo 5 – Elezione del Presidente

1. Nella prima riunione, il Consiglio procede alla elezione del Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, nel rispetto della normativa vigente.



2. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, entro i quindici giorni successivi, ad una seconda votazione. Anche in questo caso, il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
4. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, entro i quindici giorni successivi, ad una terza votazione. In questo caso, il Presidente è eletto con la maggioranza dei componenti il Consiglio.
5. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza di cui al punto precedente, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ricevuto il maggior numero di voti.
6. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza delle unità più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade.

Articolo 6 – Elezione della Giunta

1. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno 15 giorni di preavviso, il Consiglio elegge i componenti della Giunta con vocazione a scrutinio segreto.
2. Il numero massimo dei componenti la Giunta è determinato dall'articolo 16 dello Statuto in base ai componenti il Consiglio camerale, tenendo conto delle disposizioni legislative applicabili agli organi collegiali.
3. Ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti la Giunta, con arrotondamento all'unità inferiore.
4. In caso di parità di voti, il Presidente dispone l'effettuazione di un ballottaggio nel quale ciascun consigliere ha a disposizione un solo voto.
5. Al termine della riunione il Presidente fissa una riunione di Giunta per la nomina del Vice Presidente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto.

Articolo 7 – Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio camerale

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e dallo Statuto, pone le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del presente regolamento; proclama il risultato delle votazioni ove previsto. Ha facoltà di sospendere le riunioni e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno. Attiva le Commissioni consiliari costituite.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente nominato dalla Giunta camerale secondo le norme dello statuto.
3. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché rappresentanti di organismi regionali, nazionali ed internazionali del sistema camerale; in tal caso ne dà espressa comunicazione ai consiglieri nell'avviso di convocazione.

Articolo 8 - Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza o assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria sono attribuite al consigliere più giovane di età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere le funzioni di segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge, con particolare riferimento alle ipotesi di conflitto di interessi. In tali casi, il Segretario Generale ha l'obbligo di allontanarsi dalla seduta e, limitatamente alla trattazione dei relativi argomenti, le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età.
4. Nel corso delle sedute, il Segretario è assistito da un funzionario responsabile dell'Ufficio Affari Generali o, in caso di assenza o impedimento, da altro dipendente camerale.



Articolo 9 – Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente della Camera di commercio o la Giunta camerale o almeno un quarto dei componenti il Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Il Presidente programma l'attività del Consiglio, definendo, di norma a cadenza semestrale, il calendario delle riunioni, salvo modifiche da apportare in base ad esigenze che possono intervenire successivamente.
4. Le riunioni non sono pubbliche.
5. Si tengono, di norma, presso la Sede della Camera di Commercio di Ferrara.
6. Per comprovate ragioni di interesse della Camera di Commercio il Consiglio camerale può tenere le proprie sedute in altra sede che deve, ad ogni modo, essere indicata espressamente nell'avviso di convocazione.

Articolo 10 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato, mediante posta elettronica, dal Presidente della Camera di commercio almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno; in caso di mancato funzionamento della posta elettronica possono essere utilizzati il fax o la posta elettronica certificata o il telegramma o qualsiasi mezzo che ne assicuri e comprovi il ricevimento. Per tali comunicazioni fanno fede i recapiti comunicati alla Camera di commercio tramite modulo apposito.
2. Per ragioni di urgenza il Consiglio può essere convocato con avviso spedito, nelle forme di cui al comma precedente, almeno cinque prima della riunione. Con tale modalità può essere integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
3. L'eventuale invio ritardato dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla riunione del Consiglio e non si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 11 – Deposito di atti e documenti

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi è reso disponibile ai componenti il consiglio mediante pubblicazione nell'area dedicata del sito camerale, con accesso riservato, cinque giorni prima della riunione.
2. Nella medesima area sono resi disponibili anche i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.
3. Presso l'Ufficio Affari Generali sono comunque depositati cinque giorni prima della riunione, a disposizione dei consiglieri, gli atti e i documenti relativi alle proposte inserite all'ordine del giorno.

Articolo 12 – Numero legale

1. Le sedute del consiglio sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti, salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto prevedano diversamente.
2. I consiglieri, in ciascuna riunione, devono apporre la firma di presenza nell'apposito registro ed informare il Presidente in caso di allontanamento dall'aula. Il Segretario verifica preventivamente la presenza del numero legale. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la riunione.
3. Non è ammessa la delega di voto.
4. Non si contano tra i votanti coloro che, pur essendo presenti, hanno dichiarato di astenersi dalla votazione.
5. La mancanza del numero legale, anche durante la riunione per allontanamento o uscita di consiglieri, comporta la sospensione della seduta ed il rinvio ad un giorno successivo degli argomenti all'ordine del giorno non trattati nella riunione sospesa.
6. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel verbale di seduta, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Articolo 13 – Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. I consiglieri devono comunicare in tempo utile, tramite mail o fax, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.



2. L'eventuale assenza dei consiglieri viene comunicata dal Presidente all'inizio della riunione e annotata nell'apposito verbale.
3. I consiglieri che senza motivazione scritta non siano intervenuti a tre sedute consecutive nel consiglio decadono dalla carica.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con un preavviso di dieci giorni.
5. Intervenuta tale causa di decadenza il Presidente dà immediatamente avvio alla procedura di sostituzione secondo la normativa vigente.

Articolo 14 – Verbale di seduta

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del segretario, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.
2. Il processo verbale deve contenere, per ogni argomento trattato, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli eventuali astenuti.
3. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal segretario.
4. Nei quindici giorni successivi la riunione, la bozza di verbale viene resa disponibile ai consiglieri, mediante inserimento nell'apposita area del sito camerale, con accesso riservato. Ciascun consigliere può chiedere di far inserire rettifiche nel verbale o di chiarire il contenuto di proprie dichiarazioni riportate nello stesso.
5. E' dato per letto se, entro 48 ore dalla pubblicazione, nessun componente il Consiglio formula rilievi per iscritto.
6. Il verbale è approvato nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce.
7. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione. In tal caso la registrazione è conservata fino all'approvazione del verbale di riunione da parte del Consiglio.
8. Le deliberazioni contenute nel verbale vengono pubblicate, a cura dell'Ufficio Affari Generali, all'albo online istituzionale per sette giorni; trascorso tale termine esse diventano esecutive. Il Consiglio può disporre che la pubblicazione venga omessa o ritardata: in tal caso la deliberazione deve indicare la data della sua esecutività.
9. In casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

Articolo 15 – Comunicazioni del Presidente

1. All'inizio della riunione e dopo l'eventuale approvazione del verbale della riunione precedente, il Presidente:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri;
 - b) invita il Segretario a dare comunicazione delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute alla Presidenza prima dell'inizio della riunione, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei consiglieri firmatari;
 - c) illustra le comunicazioni di interesse del Consiglio su tematiche inerenti le competenze della Camera di commercio;
 - d) dà la parola ai singoli Consiglieri per eventuali interrogazioni o comunicazioni verbali.

Articolo 16 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, esauriti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente dispone la trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine del loro inserimento nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio può deliberare esclusivamente sulle proposte inserite all'ordine del giorno.
3. Il Presidente può decidere, anche su proposta di uno o più consiglieri, l'inversione di due o più argomenti inseriti all'ordine del giorno, senza che ciò pregiudichi la regolarità della seduta. Nel verbale della riunione gli argomenti saranno elencati secondo l'ordine esatto di trattazione.



Articolo 17 – Ordine degli interventi

1. Alla discussione prendono parte tutti i componenti del Consiglio che ne fanno richiesta.
2. La parola è concessa dal Presidente secondo l'ordine delle richieste.
3. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per fornire spiegazioni e chiarimenti.
4. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
5. Qualora si verificano fatti o comportamenti non consoni alla seduta, il Presidente può sospendere o, se necessario, rinviare la riunione ad altra data.
6. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Articolo 18 – Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale qualora il caso posto da uno o più consiglieri riguardante motivi di fatto o diritto sia tale da escludere che si possa deliberare sull'argomento.
2. Vi è richiesta di sospensiva quando la proposta di uno o più consiglieri comporti la sospensione o il rinvio ad altra riunione dell'argomento in trattazione.
3. Le questioni pregiudiziali e le richieste di sospensiva devono essere discusse e votate prima dell'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

Articolo 19 – Votazione palese

1. Le votazioni avvengono di norma in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova.
4. Non è consentito l'ingresso in sala ai consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Articolo 20 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o per disposizione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "sì" e del "no".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "sì" o "no" ovvero "astenuato".
4. Esaurito l'appello si fa la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
5. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

Articolo 21 - Votazione per scrutinio segreto

1. Si ricorre allo scrutinio segreto esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente, designa gli scrutatori.
3. La votazione si effettua per mezzo di apposite schede – preventivamente siglate dagli scrutatori - da depositare personalmente in un'urna, previo appello nominale.
4. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri astenuti.
5. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e redigono il verbale attestante l'esito della votazione che sarà allegato alla delibera sottoposta a votazione.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dagli stessi, nell'archivio della Camera di commercio.
7. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
8. Il Presidente proclama il risultato.
9. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di commercio, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 22 - Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto.



2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Quando l'oggetto della discussione riguardi un interesse personale o implichi un conflitto di interessi, il consigliere deve astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione e allontanarsi dall'aula; dell'allontanamento viene dato atto nel processo verbale.
4. Iniziativa la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Articolo 23 - Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge e lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.
2. Per l'elezione del Presidente della Camera di commercio è necessaria la maggioranza indicata all'articolo ... del presente regolamento.
3. Lo statuto della Camera di commercio e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Il ballottaggio è ammesso esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della medesima seduta.
5. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

Articolo 24 – Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni, possono presentare interrogazioni ed interpellanze su argomenti che interessano l'attività della Camera di commercio di Ferrara. Tali richieste devono essere formulate per iscritto in modo chiaro e conciso; il Presidente ne informa il Consiglio nella prima riunione utile.
2. I consiglieri possono, altresì, presentare mozioni per promuovere un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi a compiti dell'Ente o un giudizio sulla condotta o azione del Presidente della Camera di commercio o della Giunta camerale. Tali mozioni devono essere presentate per iscritto prima dell'inizio dei lavori del Consiglio o durante il corso degli stessi; le mozioni inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discusse nella medesima seduta durante la trattazione dell'argomento a cui si riferiscono e le altre saranno oggetto di trattazione nella successiva riunione da tenersi entro venti giorni. Le mozioni, da sottoporre a votazione del Consiglio camerale, si intendono approvate a maggioranza dei presenti.

Articolo 25 – Rappresentanza del Consiglio in occasione di eventi pubblici

1. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente designa - di volta in volta ed in relazione alle esigenze - i consiglieri deputati a rappresentare il Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche.
2. Il Presidente dà comunicazione delle designazioni compiute nella prima riunione utile del Consiglio.

Articolo 26 - Commissioni consiliari

Il Consiglio può istituire, ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 dello Statuto e senza oneri a carico della finanza pubblica, commissioni consiliari permanenti il cui funzionamento è stabilito da apposito regolamento approvato dal Consiglio camerale.

Articolo 27 – Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento è adottato dal Consiglio a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Consiglio apporta modifiche e integrazioni al presente regolamento con la maggioranza di cui al comma precedente.

Articolo 28 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, lo Statuto della Camera di Commercio di Ferrara, le norme di legge generali.



Camera di Commercio
Ferrara



Articolo 29 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale della Camera di Commercio di Ferrara per sette giorni consecutivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore l'ottavo giorno successivo la sua pubblicazione.